Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 8 ottobre 1925** — **Numero 234**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1965.**

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. **1690.**

Dichiarazione di fuori uso delle marche da bollo doppie per la tassa lusso e scambi da L. 4, 40, 45, 100 e 150.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 n. 3, e 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visti i Regi decreti 20 marzo 1921, n. 318 e 7 dicembre 1924, n. 2071, riguardanti, il primo l'istituzione di marche

doppie per la tassa lusso e scambi e l'altro l'istituzione di marche doppie per la tassa di bollo sugli scambi commerciali;

Attesochè si rende necessaria per alcuni tagli la sostituzione delle marche doppie per la tassa lusso e scambi istituite con R. decreto 20 marzo 1921, n. 318, con quella per la tassa di bollo sugli scambi commerciali istituite con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie per la tassa di lusso e scambi da L. 4, L. 40, L. 45, L. 100 e L. 150 istituite col R. decreto 20 marzo 1921, n. 318, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno con decorrenza dal 29 settembre 1925 per quelle da L. 40, L. 45, L. 100 e L. 150 e con decorrenza dal 5 ottobre 1925 per quelle da L. 4.

Coloro che si troveranno in possesso legittimo delle marche anzidette potranno chiederne agli uffici del registro e bollo il cambio con altre marche da bollo per la tassa di bollo sul lusso e scambi e per la tassa di bollo sugli scambi commerciali per un valore equivalente fino a tutto il 31 ottobre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 18. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1966.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1691.

Approvazione della Convenzione relativa all'impianto ed all'esercizio di una linea aerea commerciale tra Torino e Trieste.

Relazione del Commissario per l'aeronautica a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 agosto 1925, sul R. decreto-legge che approva la Convenzione relativa all'impianto ed all'esercizio della linea aerea commerciale Torino-Trieste.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra l'unito schema di Regio decreto-legge inteso ad approvare la Convenzione stipulata, il 3 aprile 1925, tra il Commissariato dell'aeronautica e la « Società Italiana Servizi Aerei » di Trieste, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Torino e Trieste.

Una minuziosa procedura è stata seguita, prima di giungere all'accordo che la Convenzione riflette, le cui clausole in gran parte aderiscono a quelle della Convenzione per l'impianto di una linea aerea tra Brindisi ed il Levante, approvata con R. decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815.

Dalla quale, per altro, la odierna Convenzione si distacca, per la più esigua misura degli aiuti offerti agli assuntori della linea aerea, rispondente al minore costo di esercizio che essa linea importa in raffronto all'altra per il Levante.

E' sembrato utile applicare una forma di sovvenzionamento misto, costituita per una parte dal consueto sussidio chilometrico (articoli 5, 6 e 7), e per l'altra da una sovvenzione postale. Quanto al primo, accertato in L. 22.88 il costo chilometrico comprensivo di ogni spesa gravante sull'esercizio, non si è creduto di dover concedere un sussidio superiore al 50 % di tale cifra. Giova mettere in rilievo che questo rapporto del 50 %, allo stato attuale della economia dei trasporti aerei, costituisce un minimo di sovvenzione indispensabile per il sorgere e l'affermarsi di servizi aerei; ma non si è omesso di inserire una clausola che permette la revisione del costo di esercizio dopo il primo triennio di attività della linea, e la conseguente eventuale riduzione del sussidio. La sovvenzione postale, fissata in L. 500.000 che gravano per un quinto sul bilancio del Ministero delle comunicazioni, è stata commisurata ad un notevole quantitativo di oggetti postali per il cui trasporto l'Amministrazione si è riservata la precedenza rispetto a qualsiasi altro carico: ove lo Stato voglia affidare alla linea aerea in esame il trasporto di altro carico postale, eccedente il cennato quantitativo, dovrà corrispondere alla Società assuntrice un equo compenso.

Norme atte a garantire la sollecita attuazione della linea sono contenute nell'art. 3, che fissa i termini per l'apertura di essa all'esercizio, e nell'art. 16, che commina la grave sanzione della perdita del deposito cauzionale in caso di inadempienza.

Notevole è ugualmente l'art. 8, il quale, mentre impegna la Società assuntrice ad impiegare fin dall'inizio aeromobili italiani, le fa obbligo di seguire i progressi ovunque altrove raggiunti dalla scienza costruttiva aeronautica.

Riflette inoltre la unita Convenzione, in vari articoli, norme strettamente connesse alla legge generale della navigazione aerea (R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207) e a quella per i servizi di trasporto esercitati con aeromobili (R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176).

Infine, l'art. 20 provvidamente previene ogni lungaggine procedurale nella composizione di eventuali controversie, demandandone la conoscenza ad un apposito Collegio arbitrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra e per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata, addì 3 aprile 1925, tra il Vice commissario per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della « Società italiana servizi aerei » di Trieste, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Torino e Trieste, via Pavia-Venezia.

Art. 2.

I sussidi annui da corrispondersi alla Società, a norma della predetta Convenzione, saranno prelevati dal fondo stanziato sul bilancio del Ministero degli affari esteri (Aeronautica) al capitolo 35-*A* per l'esercizio finanziario 1925-26, e dai corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 20. — GUALTIERI.

Convenzione tra il Commissariato dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Torino e Trieste.

Il Vice commissario per l'aeronautica, nella persona di S. E. il ten. generale gr. uff. Alberto Bonzani, a nome dello Stato,

ed i signori comm. Oscar Cosulich e cap. Guido Cosulich rispettivamente vice presidente e consigliere di amministrazione della Società italiana servizi aerei, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede, alle condizioni espresse negli articoli seguenti, alla Società italiana servizi aerei, con sede in Trieste, con capitale versato di L. 1,000,000, l'impianto e l'esercizio della linea aerea Torino-Trieste, via Pavia-Venezia.

La concessione avrà la durata di anni 10, decorrenti dalla data di inaugurazione del servizio.

La Società provvederà, entro tre mesi dalla data della presente concessione, valendosi esclusivamente dei propri mezzi, al finanziamento della impresa, per la quale è previsto un fabbisogno di L. 5,000,000, mediante un corrispondente aumento del capitale.

Art. 2.

Itinerari - Orari.

Il viaggio di ciascun senso dovrà compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, seguendo l'itinerario normale: Torino-Pavia-Venezia-Trieste e viceversa, ed effettuando, per ciascun viaggio, approdi regolari a Pavia e Venezia.

E' data facoltà alla Società concessionaria di servirsi dello scalo di Portorose ogni qualvolta le condizioni atmosferiche impediscano di servirsi dello scalo di Trieste.

La Società concessionaria è autorizzata a costruire, a proprie spese, idroscali di fortuna lungo l'itinerario sopra indicato. Può, inoltre, effettuare altri approdi intermedi oltre a quelli di Pavia e Venezia, sempre che da tale fatto non derivi alcun nuovo onere per lo Stato, e la maggiore durata complessiva del percorso fra i due capilinea non ecceda del 25 % la durata del percorso effettuato sull'itinerario normale sopra descritto.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe inoltre alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo. Anche in caso di ritardi dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio. Condizioni risolutive.

La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità dell'esercizio e di inaugurare un servizio nei due sensi, entro cinque mesi dalla data della lettera con la quale sarà comunicato alla Società l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento che approva la presente Convenzione.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili al fatto della Società stessa, il Commissariato dell'aeronautica potrà prorogare l'anzidetto periodo di altri due mesi.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio, di cui al successivo art. 16 comma 2°, il Commissariato dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa la presente Convenzione, mediante decreto Commissariale, ove la inaugurazione del servizio non abbia avuto luogo entro i termini sopra indicati.

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

La frequenza dei viaggi dovrà essere almeno trisettimanale nel primo trimestre di esercizio; dovrà allo spirare di tale termine, e per tutto il rimanente periodo della concessione, essere giornaliera.

La ditta non è obbligata di eseguire più di 285 viaggi all'anno di andata ed altrettanti di ritorno.

In ogni caso il numero dei voli annui non può essere inferiore di 200 di andata ed altrettanti di ritorno salvo gli impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione chilometrica, agli effetti della quale si presume che ogni singolo viaggio, effettuato seguendo la rotta Torino-Pavia-Venezia-Trieste, sia di Km. 575.

La sovvenzione sarà corrisposta nella misura di L. 11,44 per chilometro effettivamente volato, e per un massimo di Km. 328.000 annualmente percorsi, corrispondenti a 285 viaggi di andata, ed altrettanti di ritorno.

Tale sovvenzione è determinata in ragione del 50 % del costo chilometrico, comprensivo di ogni e qualsiasi spesa gravabile all'esercizio della linea, costo che le parti hanno concordato in L. 22,88.

La misura di tale costo dopo il primo triennio di effettivo esercizio potrà essere sempre riveduta ad iniziativa del Commissariato dell'aeronautica, in base all'accertamento del costo consuntivo dell'ultimo esercizio.

Tale accertamento sarà effettuato da un incaricato del Commissariato dell'aeronautica e da un incaricato della Società.

In caso di contestazione i due incaricati sceglieranno un arbitro di comune accordo, e qualora non si raggiungesse l'accordo sulla detta nomina il nuovo costo verrà determinato da un arbitro designato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Pagamento sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato in rate mensili posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati.

Art. 7.

Condizioni trasporto postale - Sovvenzione relativa.

La Società s'impegna di trasportare per conto dello Stato:

a) Kg. 5700 annui (pari ad una media di Kg. 10 per ciascuno dei 570 viaggi annui previsti all'art. 5) di effetti postali costituiti da corrispondenza di servizio statale;

b) Kg. 22.800 (pari ad una media di Kg. 40 per ciascuno dei viaggi come sopra previsti) di effetti postali spediti dal pubblico, limitatamente alle corrispondenze epistolari, ai manoscritti, alle stampe ed ai campioni senza valore.

L'eventuale mancanza del quantitativo di oggetti di cui alla lettera *a*) sarà compensabile con un corrispondente quantitativo degli oggetti postali previsti nella lettera *b*), e viceversa.

Entro il limite dei suddetti Kg. 28.500 annui è data facoltà all'Amministrazione di far trasportare in ogni viaggio completo di andata o di ritorno un quantitativo massimo di effetti postali di cui alle lettere *a*) e *b*) di Kg. 80.

In corrispettivo dei relativi trasporti, lo Stato pagherà alla Società in quattro rate uguali trimestrali posticipate, la somma di L. 500,000 annue (delle quali L. 100,000 gravanti sul bilancio del Ministero delle comunicazioni e L. 400,000 su quello del Ministero degli affari esteri - Aeronautica).

Per gli effetti postali trasportati dalla Società in eccedenza alla quantità sopra prevista di complessivi Kg. 28.500, sarà corrisposto alla Società stessa un premio di L. 15 per ogni chilogrammo di effetti con destinazione per l'interno del Regno e di L. 25 per ogni chilogrammo di effetti destinati all'estero.

Si fa riserva di rivedere al termine del primo triennio di esercizio della linea aerea, tutte le condizioni inerenti ai trasporti postali, comprese quelle relative ai compensi sopra specificati fermo restando il compenso di L. 500.000 quale corrispettivo dei trasporti postali.

Durante tale triennio, è escluso dal servizio della linea aerea in oggetto della presente convenzione, il trasporto di oggetti postali assicurati o raccomandati.

La Società s'impegna di ritirare e di consegnare i sacchi della corrispondenza trasportandoli con mezzi propri (in coincidenza con gli orari di partenza e di arrivo dei velivoli), agli idroscali o agli uffici postali di recapito più vicino.

La Società sarà tenuta a rispondere verso il Commissariato dell'aeronautica del regolare andamento del servizio predetto e del recapito dei sacchi di corrispondenza.

Per lo smarrimento o la distruzione in tutto o in parte, del carico di corrispondenza, non dovuti a casi di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Commissariato le penalità che verranno determinate nel disciplinare.

Art. 8.

Funzionari statali Riduzioni di tariffa.

La Società riconosce un diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggino per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 % rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvisata almeno 18 ore prima della partenza del velivolo.

La Società concede poi il ribasso del 40 % a tutti gl'impiegati dello Stato, agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie. Concede inoltre, uguale ribasso, previ accordi da prendere di volta in volta, con il Commissariato della aeronautica, ai mutilati ed ai combattenti, in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato.

Art. 9.

Trasporti a profitto della Società.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 a favore dello Stato.

Alla Società compete di osservare le vigenti disposizioni doganali, nonchè le leggi ed i regolamenti aeronautici.

Il peso e la qualità del carico risulteranno giornalmente dai libri di bordo.

Art. 10.

Statistiche - Bilanci.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con l'indicazione degli introiti, e di trasmetterle trimestralmente al Commissariato dell'aeronautica.

La Società, alla fine di ogni anno, deve inoltre trasmettere al Commissariato i propri bilanci, con la relazione tecnica e finanziaria dell'esercizio della linea.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società si impegna ad adibire al servizio della linea in progetto:

a) per il primo trimestre di esercizio, nel caso che a norma del precedente art. 4, la frequenza dei viaggi sia trisettimanale, un numero non inferiore a sei idrovolanti del tipo « C. N. T.-10 », con motore « Rolls Royce » o « Lorraine » 360 HP;

b) per il rimanente periodo della concessione, nel quale la frequenza dei viaggi sarà giornaliera, un numero non inferiore ad otto idrovolanti.

La Società si impegna a mantenere i propri mezzi aeronautici al corrente con i progressi tecnici dovunque altrove realizzati; si obbliga inoltre a disporre presso gli scali una scorta di motori e di parti di ricambio che possa opportunamente garantire la regolarità dei viaggi. Adotterà inoltre a bordo degli apparecchi in servizio estintori per incendi e paracadute per il personale viaggiante, nonchè tutti quegli altri apparecchi e strumenti che saranno atti a rendere più sicura la navigazione aerea.

Art. 12.

Adozione di nuovo materiale di volo

Nel caso di eventuale adozione di nuovi aeromobili o di nuovi motori, la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Commissariato dell'aeronautica, il costo chilometrico potrà essere riveduto dietro richiesta di una delle parti, ferma restando però la percentuale fissata nel precedente art. 5, per quanto concerne la determinazione della sovvenzione chilometrica.

Art. 13.

Comunicazioni radiotelegrafiche e meteorologiche.

Lo Stato consente alla Società di servirsi, a pagamento e secondo le tariffe in vigore, delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Commissariato dell'aeronautica, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea in progetto.

Consente inoltre a che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali sociali tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possano interessare il buon funzionamento del servizio. Tale concessione si riferisce alla organizzazione attuale della rete aerologica dipendente dal Commissariato. L'eventuale godimento da parte della Società di quel più intenso servizio che potesse essere esercitato dalla rete predetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali le concessioni di cui al presente articolo s'intendono subordinate.

Art. 14.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a sue spese alla ispezione della linea ed al controllo degli apparecchi.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli, dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili della Società saranno completamente gratuiti.

Art. 15.

Assicurazione del personale.

La Società provvederà alle assicurazioni del personale dipendente, a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207.

Art. 16.

Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva.

La Società italiana servizi aerei, entro un mese dalla firma della presente Convenzione, eseguirà il deposito di L. 100,000, presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione provvisoria intesa a garantire che entro il termine fissato dal precedente art. 3, essa provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed allo apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio.

Tale deposito, che dovrà essere fatto in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato, con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, anche per il solo fatto che l'inaugurazione della linea non abbia avuto luogo entro il termine fissato dall'art. 3.

Sarà determinata nel disciplinare di cui al successivo art. 17, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti.

Art. 17.

Disciplinare.

Saranno fissate in un apposito disciplinare le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli, e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento e la liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe, così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero di voli annuali stabiliti nel precedente art. 5, comma ultimo, e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui i detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti;

i) i casi di risoluzione della presente Convenzione e le penalità relative;

l) le sanzioni, con particolare riguardo agli incameramenti totali o parziali della cauzione, e infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

Art. 18.

Condizioni di cittadinanza.

L'Amministrazione della Società concessionaria dovrà per tutta la durata della presente concessione, rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente ed il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo;

b) due terzi dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati tra gli azionisti cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero.

Art. 19.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio, per tutta la durata della presente Convenzione, presso la propria sede legale in Roma.

Art. 20.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che deciderà secondo le regole del diritto

Il detto Collegio che si riunirà in Roma, sarà composto:

— di un presidente, che sarà scelto di comune accordo tra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato, dietro richiesta del Commissariato dell'aeronautica, o dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio;

— di un membro scelto dal Commissariato dell'aeronautica;

— di un membro scelto dalla Società concessionaria.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Art. 21.

Spese di bollo e di registrazione.

Le spese di bollo e quelle di registrazione e tutte le altre inerenti alla presente concessione, sono a carico della Società concessionaria.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 3 aprile 1925.

Il Vice commissario per l'aeronautica:
A. BONZANI.

Per la Società Italiana Servizi Aerei (S.I.S.A.):
O. COSULICH - G. COSULICH.

Numero di pubblicazione 1967.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1692.

Approvazione del programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il programma dell'esame di concorso al grado di archivista nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione coloniale è il seguente:

« Prova scritta di carattere pratico concernente l'organizzazione e il funzionamento degli archivi dell'Amministrazione coloniale.

« Prova scritta sull'ordinnamento dell'Amministrazione coloniale.

« Prova orale sulle materie di cui sopra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 21. — GUALTIERI.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925.

Impiego di capitali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e l'art. 19 del regolamento approvato con il R decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per la esecuzione del predetto decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad impiegare i propri capitali mediante la concessione di mutui fruttiferi, purchè garantiti con ipoteca di primo grado su immobili di libera proprietà del mutuatario, e purchè il mutuo non superi il 50 per cento del valore di stima dei beni ipotecari e la estinzione ne sia fatta con il sistema dell'ammortamento ad annualità costanti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1925.

Sanzioni da applicarsi a carico di quei piloti di aeromobili che, per imprudenza o negligenza, contravvengono alle prescritte norme di volo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2842;

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924 che approva il regolamento sulle indennità da corrispondersi al personale addetto ai servizi aeronautici;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il R. decreto legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Ritenuta la necessità di evitare il ripetersi di dolorosi incidenti aviatori dovuti alla inosservanza, da parte dei piloti, delle prescritte norme di volo;

Decreta:

Art. 1.

Il pilota che conducendo un aeromobile contravviene, per imprudenza o negligenza, alle prescritte norme di volo, esponendo a pericolo l'incolumità propria, del personale di bordo, o di terzi, e ad eventuali danni il materiale a lui affidato, è esonerato dal pilotaggio da uno a tre mesi con conseguente perdita della relativa indennità di volo e senza pregiudizio delle maggiori sanzioni penali o disciplinari da adottare eventualmente a suo carico.

Art. 2.

L'esonero è disposto dal competente Comando di zona aerea territoriale, su rapporto delle autorità gerarchiche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato:
A. BONZANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	810110	819 —	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippolito* Emilio, domic. in Laurino (Salerno).	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. come contro.
Cons. 5 %	372065	1215 —	Marino Diamante fu Angelo Maria, vedova di *Ippolito* Emilio, domic. a *Lauria* (*Potenza*).	Marino Diamante fu Angelo Maria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. a *Laurino* (*Salerno*).
P. N. 5 %	36068	125 —	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di Emilio *Ippolito*, domic. in *Lauria* (*Potenza*).	Marino Diamante fu Angelomaria, vedova di *Ippoliti* Emilio, domic. a *Laurino* (*Salerno*).
Cons. 5 %	90167	500 —	*Pizzullo* Giuseppe di *Pasquale*, domic. a New York.	*Pezzullo* Giuseppe di *Pascasio*, domic. a New York.
»	80048	500 —		
»	74753	250 —		
»	119281	750 —		
»	107864	500 —		
»	90158	500 —		
»	80114	250 —		
»	74880	500 —		
»	20727	500 —		
»	84037	300 —	Volpato Maria di Giovanni, moglie di Giuseppe *Pizzullo* di *Pasquale*, domic. a New York.	Volpato Maria di Giovanni, moglie di *Pezzullo* Giuseppe di *Pascasio*, domic. a New York.
3.50 %	461384	87.50	Nicolao Federico fu *Antonio*, domic. a Palermo, vincolata.	Nicolao Federico fu *Antonino*, domic. a Palermo, vincolata.
»	467394	35 —		
Cons. 5 %	170909	115 —	Baldassari Tomaso fu Primo, domic. a Ravenna.	Baldassari Tomaso fu Primo, *minore sotto la patria potestà della madre Ballardini Luigia fu Agostino, vedova Baldassari*, domic. in Ravenna.
3.50 %	637803	350 —	Bisogni *Antonino-Ferdinando* di *Giuseppe*, domic. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Antonino-Cesare-Ferdinando-Carlo-Lorenzo* di *Francesco-Giuseppe*, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	19532	150 —	Migliardi Francesco-Enrico fu Antonio, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Benso *Carolina* fu Francesco, vedova Bona Felice, domic. ad Alba (Cuneo).	Migliardi Francesco-Enrico fu Antonio, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Benso *Gabriella-Carolina* fu Francesco, vedova Bona Felice.
»	103223	300 —	Crosina *Edoardo* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Wismer Amalia fu Eduardo, vedova di Crosina Alessandro, domic. a Trobaso (Novara).	Crosina *Alessandro-Edoardo* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
»	221241	50 —	*Vaccaro* Salvatore e Maria fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maria fu Caterina, vedova di *Vaccaro* Francesco, domic. in Santa Ninfa (Trapani).	*Vaccara* Salvatore e Maria fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maria fu Caterina, vedova di *Vaccara* Francesco, domic. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 % »	599711 652741	182 — 917 —	Rando *Demetrio* fu Demetrio, minore sotto la tutela di Cananzi Domenico, domic. a Messina.	Rando *Filippo-Demetrio* fu Demetrio, minore, ecc., come contro.
»	314403	7 —	Agrofoglio Marcello fu Angelo, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a Borzone Teresa fu *Antonio*, vedova di Agrofoglio Angelo.	Agrofoglio Marcello fu Angelo, domic. in Genova, con usufrutto vitalizio a Borzone Teresa fu *Giuseppe*, vedova di Agrofoglio Angelo.
Cons. 5 %	97928	1,015 —	*Filipponi* Giovanni fu Domenico, domic. a Spezia.	*Filippone* Giovanni fu Domenico, domic. a Spezia.
»	338165	285 —	Mondino Domenica fu *Giuseppe*, nubile, domic. in Acqui (Alessandria).	Mondino Domenica fu *Domenico*, nubile, domic. come contro.
3.50 %	747702	42 —	Veroux Maria e *Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. in Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di *Leconte* Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Maria ed *Eugenio-Giovanni* di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. in Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di *Lecomte* Valentino, domic. a Taormina (Messina).
»	701432	42 —	*Verons Giovanni* e Maria di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina, con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena* fu Michele, vedova di *Leconte* Valentino, domic. a Messina.	*Veroux Eugenio-Giovanni* e Maria di Gastone, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Messina, con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di *Lecomte* Valentino, domic. a Messina.
Cons. 5 %	242776	1,810 —	Veroux Maria-Filomena di Gastone, moglie di Misitano Vincenzo fu Francesco, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Maria-Filomena di Gastone, moglie di Misitano Vincenzo fu Francesco, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).
»	242778	570 —	Veroux Eugenio-Giovanni di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Antonietta-Filomena* fu Michele, vedova di Lecomte Valentino, domic. a Taormina (Messina).	Veroux Eugenio-Giovanni di Gastone, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Giardini (Messina), con usufrutto vitalizio a Obscur *Filomena-Antonietta* fu Michele, vedova, ecc., come contro.
3.50 %	189078	119 —	Datta Giuseppa fu Carlo, *nubile*, domic. a Caluso (Torino).	Datta Giuseppa fu Carlo, *minore sotto la tutela di Ruffinelli Giuseppe*, domic. a Caluso (Torino).
» »	581050 588361	70 — 70 —	Magaldi *Bianca* di Vincenzo, nubile, domic. a Roma.	Magaldi *Maria-Bianca* di Vincenzo, nubile, domic. a Roma.
Cons. 5 % » »	72907 174535 281603	320 — 300 — 2,000 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Buono Tesoro settennale 1ª emissione Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	680 166	Cap. 50,000 — » 6,000 —	Magaldi *Bianca* di Vincenzo, nubile.	Magaldi *Maria-Bianca* di Vincenzo, nubile.
Cons. 5 %	300092	620 —	*Scalzillo* Girolamo ed Eugenio fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova di *Scalzillo* Domenico, domic. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con usufrutto vitalizio a Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova di *Scalzillo* Domenico, domic. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Salzillo* Girolamo ed Eugenio fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Marianna* fu Pasquale, vedova di *Salzillo* Domenico, domic come contro, con usufrutto vitalizio a Buonincontro *Marianna* fu Pasquale, vedova di *Salzillo* Domenico, domic. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	808367	126 —	Pellegrino Luigi fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre *Avolio Filomena* fu *Vincenzo*, vedova di Pellegrino Mariano, domic. a Napoli.	Pellegrino Luigi fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre *Cioffo Clementina* fu *Antonio*, vedova di Pellegrino Mariano, domic. a Napoli.
» »	808368 808369	126 — 126 —	Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Elvira fu Mariano, minori, ecc., come la precedente.	Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Elvira fu Mariano, minori, ecc., come la precedente.
»	184329	2,800 —	Larco Adele di Francesco, moglie di *Agostino* Bianchi fu Domenico, domic. a Chiavari (Genova), vincolata.	Larco Adele di Francesco, moglie di Bianchi *Giuseppe-Agostino* fu Domenico, domic. in Chiavari (Genova), vincolata.
P. N. 5 %	19396	80 —	Picotto Antonina fu *Francesco*, minore sotto la tutela di Ricotto Antonio fu Luigi, domic. a Bagnolo (Cuneo).	Picotto Antonina fu *Antonio*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	39719	1,250 —	Paoletti *Giuseppina-Elisa* fu Felice, moglie di Artaz Augusto, domic. in Aosta (Torino).	Paoletti *Elisa* fu Felice, moglie, ecc., come contro.
» » 3.50 % »	107034 312674 789417 803132	600 — 135 — 108.50 175 —	Paoletti *Elisa-Giuseppina* fu Felice, vedova di Artaz Augusto, domic. in Aosta (Torino).	Paoletti *Elisa* fu Felice, vedova, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria N. 327 rilasciata in data 21 gennaio 1925 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Cremona pel deposito di num. 2 titoli al portatore della rendita 3.50 % (1906), capitale nominale complessivo L. 2000.			Bazzi *Temistocle* fu Eugenio.	Bazzi *Luigi-Temistocle* fu Eugenio.
Cons. 5 %	323481	2,800 —	Brusa *Giuseppina* fu *Giuseppe*, moglie di Groppelli Antonio, domic. in Varese (Como).	Brusa *Giuseppa* fu *Antonio*, moglie, ecc., come contro.
»	206904	150 —	*Maratea* Ambrosia di Michele, nubile, domic. a Orsomarso (Cosenza).	*Maratia* Ambrosia di Michele, nubile, ecc., come contro.
»	181624	150 —	*Maratea Ambrogia* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, domic. come la precedente.	*Maratia Ambrosia* di Michele, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.